

Pubblicato il 14/03/2018

**N. 02878/2018 REG.PROV.COLL.  
N. 13372/2017 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Ter)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 13372 del 2017, proposto da:

Bashkim Dibrani, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Tonitto, con domicilio digitale eletto presso il seguente indirizzo mail pec: raffaele.tonitto@brescia.pecavvoacti.it;

*contro*

Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento,*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del decreto di rigetto della richiesta di concessione di cittadinanza italiana k10/486349 emesso il 25 luglio 2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2018 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che il ricorso presentato dalla parte ricorrente, soggetto alla disciplina del processo telematico di cui alla l. n.197/2016 e d.P.C.M n. 40/2016, evidenzia profili di non conformità alla normativa indicata in quanto l'atto introduttivo del giudizio non risulta correttamente sottoscritto con firma digitale ma solo con firma autografa;
- che nel processo amministrativo telematico il mancato deposito digitale o l'assenza della firma digitale non danno luogo a inesistenza, abnormità o nullità degli atti, ma solo a una situazione di irregolarità;
- che, di conseguenza, il giudice amministrativo deve ordinare alla parte che ha redatto, notificato o depositato un atto in formato cartaceo di regolarizzarlo in formato digitale nel termine perentorio all'uopo fissato;
- che, inoltre la copia del provvedimento impugnato, depositata digitalmente, non è integrale in quanto risulta omessa l'integrale relata di notifica del gravato provvedimento;
- ritenuto, quindi, di dover assegnare alla parte ricorrente giorni 20, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per la regolarizzazione del ricorso e per il deposito della copia integrale del provvedimento impugnato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), assegna alla parte ricorrente giorni 20, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per la regolarizzazione del ricorso e per il deposito della copia integrale del provvedimento impugnato.

Rinvia la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 22 maggio 2018.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Francesca Petrucciani, Consigliere

Francesca Romano, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Francesca Romano**

**IL PRESIDENTE**  
**Germana Panzironi**

IL SEGRETARIO